



**Associazione
Nazionale
Commercialisti**

confimiindustria
Confederazione dell'Industria Manifatturiera Italiana e dell'Impresa Privata

***POLITICA, PROFESSIONI E IMPRESE A
CONFRONTO SUL FUTURO DEL PAESE***

ROMA, 7 FEBBRAIO 2018

MANIFESTO

PROPOSTE IN AMBITO FISCALE, LAVORO, IMPRESE E PROFESSIONI

F I S C O

■ ELEVARE LO STATUTO DEL CONTRIBUENTE (L.212/2000) A NORMA DI RANGO COSTITUZIONALE

Solo così sarà possibile:

- evitare il continuo ricorso a norme fiscali retroattive e adempimenti confezionati a fine anno;
- garantire il rispetto di principi di imparzialità, collaborazione e buona fede in grado di favorire una compliance spontanea e diffusa dei contribuenti;
- applicare inderogabilmente il principio che le modifiche normative ai tributi periodici si applicano solo a partire dall'anno successivo e che nessuna scadenza può essere fissata anteriormente al 60° giorno dall'entrata in vigore o dalla pubblicazione delle disposizioni attuative;
- ottenere la tanto auspicata **certezza nel diritto tributario** semplificando la gestione complessiva della materia fiscale sia per il Contribuente che per l'Amministrazione finanziaria.

Dovrebbe essere chiarito il divieto assoluto alla P.A. di chiedere al contribuente documenti già in suo possesso. Eventuali comportamenti difforni andrebbero sanzionati. (*)

■ RISTABILIRE CHIAREZZA SUI RUOLI DEGLI ATTORI IN CAMPO FISCALE (*)

- Legislatore
- Ministero dell'Economia e delle Finanze: ruolo tecnico di supporto al Legislatore
- Agenzia delle Entrate: ruolo tecnico di controllo (no fisco amico, no consulente del contribuente; sì a un fisco imparziale e trasparente, attento al contraddittorio, che privilegi il rispetto della sostanza riconoscendo la buona fede negli errori formali e colpisca chi è in mala fede, froda ed evade)
- Contribuente: soggetto tenuto al pagamento delle imposte nel rispetto del principio costituzionale della capacità contributiva
- Commercialista: ruolo tecnico di aiuto e supporto al contribuente
- Prevedere la riforma dell'istituto della mediazione tributaria con l'affidamento ad un Ente terzo così come previsto nella mediazione civile. Inoltre, l'intero sistema della giustizia tributaria dovrebbe essere riformato attraverso la maggiore specializzazione dei Giudici Tributari, il maggior riconoscimento economico agli stessi per la trattazione delle pratiche, investimenti nelle segreterie delle Commissioni e il passaggio del Ministero competente da quello delle Finanze alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per una maggiore ed indispensabile indipendenza.

■ VIRTUOSISMO NORMATIVO E CERTEZZA INTERPRETATIVA (*)

- Basta con norme fuori sistema. Le disposizioni in materia di redditi vanno sempre collocate nel TUIR; quelle Iva in un nuovo codice che raggruppi le norme sparpagliate fra DPR 633/72 (regolamento Iva), DL. 331/97 (cessioni e acquisti intra), Art. 7 D.L. 488/99 (interventi recupero su edifici a prevalente destinazione abitativa), art. 32 D.L. 83/2012 (Iva di cassa), D.L. 746/83 (dichiarazioni d'intento), D.L. 41/95 (regime del margine), ecc; quelle relative alle imposte d'atto o successorie in un unico codice delle altre imposte indirette.
- Certezza del diritto. I provvedimenti (modulistica compresa) e le circolari dell'Agenzia delle entrate devono essere rilasciati almeno 60 giorni prima dalla scadenza dell'adempimento, diversamente (anche nel caso di modifica della modulistica) dovrà essere riconosciuto almeno analogo periodo di "moratoria" per eventuali comportamenti difforni adottati in buona fede o ritardi nell'esecuzione degli adempimenti.

- Obbligo analisi d'impatto operativo delle misure fiscali. Pensando in primis agli impatti nelle fabbriche e negli uffici di aziende e professionisti e non esclusivamente ai (teorici e troppo spesso distruttivi) benefici erariali pensati dalle scrivanie ministeriali.

■ IRAP: DEDUZIONE TOTALE DEL COSTO DEL LAVORO IN TUTTE LE SUE FORME (IN ATTESA DELLA DEFINITIVA ELIMINAZIONE)

- Passi significativi sono stati attuati nell'ultima legislatura ma, nell'attesa di eliminare complessivamente tale imposta, va riconosciuta la deduzione integrale dei costi del lavoro prestato in Italia in tutte le sue forme e modalità.
- Dal 1998 l'Irap è fonte di **imposizioni inique e complicazioni gestionali indescrivibili** che si abbattano su chi produce in Italia favorendo la delocalizzazione. Il paradosso principale di questa imposta è sempre stato quello che, a parità di condizioni, grava meno su chi delocalizza o meccanizza che su chi impiega maestranze in loco. E' un'imposta che grava, altresì, sulle imprese con bilanci in perdita violando il rispetto del dettato costituzionale della capacità contributiva.
- Con la riforma del 2008, con l'introduzione del **principio di derivazione** (della base imponibile dal conto economico), doveva diventare (si legge nella relazione alla Finanziaria 2008) "il primo esempio di imposta diretta la cui base imponibile deriverà per intero dai dati di bilancio: tale opera di "sganciamento" dell'Irap dall'Ires, oltre a semplificare le procedure di autoliquidazione e di accertamento del tributo, avrà anche l'effetto, non secondario, di eliminare dai bilanci la rilevazione delle imposte differite Irap". In realtà a distanza di anni si può affermare che tale opera di semplificazione è risultata, dal lato pratico, decisamente disattesa. Ne è risultato, piuttosto, un complicato intreccio di regole e deroghe "nuove" che convivono con quelle vecchie.

■ DEDUCIBILITA' PIENA DEL COSTO DEI FATTORI PRODOTTI TERRITORIALI (NON SPECULATIVI)

Il principio è che gli operatori devono riuscire a produrre (ex ante) a costi competitivi per essere competitivi sui prezzi di vendita internazionali, vendere e pagare le imposte (ex post) sugli utili, anche a scapito di una tassazione nominale più elevata ma con il pregio della trasparenza.

Alcuni esempi:

- ridurre il **costo fiscale dell'energia** per gli stabilimenti territoriali delle imprese manifatturiere;
- riconoscere la **deducibilità piena dell'IMU** (non solo il 20%) dei capannoni o negozi utilizzati per lo svolgimento della propria attività (non prioritariamente quindi per quelli detenuti a scopo di investimento) nonché per gli uffici utilizzati nelle funzioni amministrative di imprese e professionisti; su tali fattori attualmente la scure impositiva si abbatte ben 5 volte: IMU a carico raddoppiato dal 2012; TASI, Irpef/Ires sull'80% del costo in deducibile; Irap sull'intera IMU; Irpef/Ires ed Irap sul valore del suolo/terreno su cui sorge l'edificio);
- deducibilità integrale dei costi di **trasmissione dati e telefonia** (quanto meno quella fissa) inequivocabilmente riconducibile a strutture imprenditoriali e professionali (stabilimenti ed uffici) localizzate nel territorio nazionale;
- deducibilità integrale dei costi di acquisto/acquisizione ed impiego delle **autovetture aziendali o professionali** che eccedono il numero di titolari/soci/associati; non può essere rispettoso dalla capacità contributiva il caso, ad esempio, di una realtà con due soci, 50 dipendenti che subisce l'indeducibilità dell'80% dei costi per l'intero parco auto (non di lusso) di 20 unità; per le spese d'impiego (ad esempio carburanti) la deducibilità integrale sarebbe tanto più giustificata a seguito delle novità che già dal 1/7/2018 impone la fatturazione elettronica per l'acquisto di carburanti ed il pagamento esclusivo con sistemi tracciati.

■ ELIMINARE LA TASI

- E' un balzello dai presupposti "intangibili": tecnicamente serve a coprire i costi dei cosiddetti servizi

comunali indivisibili; non si sa cioè bene cosa. I vari comuni motivano l'imposta in modo più o meno elegante a seconda delle doti più o meno spiccate di fantasia che sono in grado di partorire amministratori e dirigenti locali.

- Introdotta nel 2013, è una tassa foriera di complicazioni che è riuscita a far impazzire Uffici comunali, consulenti, CAF e tutte le famiglie d'Italia (inquiline o proprietarie). La TASI è stata opportunamente già eliminata, dal 2016, sull'abitazione principale non di lusso. Va eliminata definitivamente per tutti gli immobili poiché l'analisi delle troppo particolareggiate, eterogenee e bizzarre delibere comunali non sono gestibili se non a scapito di oneri impropri che spesso e volentieri superano l'entità del tributo e appesantiscono il sistema.

■ NO A PRESTITI FORZOSI E NO ALLO SPLIT PAYMENT

- Niente prestiti forzosi sulle PMI (non sono un bancomat).
- Con la disciplina dell'indeducibilità (temporanea) degli interessi eccedenti il 30% del ROL (art. 96 TUIR), dal 2008 è stato spalmato su tutte le piccole imprese, nella forma di società di capitale, un gettito che in precedenza (con la thin cap) era previsto solo a carico delle imprese di più grandi dimensioni (ossia quelle oltre i limiti di applicazione degli studi di settore). La norma presenta elementi paradossali e fortemente iniqui: le banche danno meno credito, ma per l'aumento dei rischi chiedono interessi più alti e su queste componenti le società devono pure anticipare l'IRES all'Erario perché (a causa della crisi) non hanno prodotto un reddito operativo lordo (ROL) sufficiente.
- Mai più acconti IRPEF/IRES superiori al 100%.
- Introduzione della possibilità di rateizzare anche il secondo acconto delle imposte sui redditi, così come previsto per il saldo e primo acconto.
- L'acconto Iva al 27 dicembre, in una logica di semplificazione, andrebbe eliminato.
- No a norme in deroga al sistema della riscossione dell'Iva, come lo split payment, che il ministero ha chiaramente dimostrato di non essere stato in grado di declinare in applicazione attuativa ragionevolmente gestibile (7 ripubblicazioni delle split list 2017; aggiornamenti continui anche su quelle in vigore dal 2018; liste che, fra i soggetti di cui il fisco si fiderebbe di più, conterebbero peraltro più di 300 società in liquidazione, di cui 19 fallite).

■ REVERSE CHARGE NELL'EDILIZIA E DINTORNI

- L'estensione operata dalla legge di stabilità 2015 ha formato oggetto di due circolari esplicative da parte dell'Agenzia delle entrate (la n. 14 e la n. 37/E del 2015) ma nonostante gli sforzi la disciplina rimane incomprensibile su molti aspetti. Emblematico, al riguardo, il fatto che a fronte di una norma "speciale" nella circolare 14/E/2015 (§ 1.4) l'Agenzia sia stata costretta (immaginiamo non senza imbarazzo) a precisare che il termine "completamento" edifici è stato utilizzato dal legislatore in modo "atecnico" non essendo rinvenibile né nell'art. 3 del TUE (Testo unico edilizia) né nella Direttiva Iva;
- Non meno problematica la disciplina in vigore dal 2008 per i sub appalti in edilizia (oltre 30 le circolari e risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate, spesso con conclusioni contrastanti);
- Si auspica una rimodulazione normativa che semplifichi la gestione partendo da un concetto che, esclusa l'applicazione per le mere cessioni o somministrazioni di beni, coinvolga, invece, l'applicazione dell'inversione contabile laddove la fornitura avvenga con l'intervento di manodopera (ad esempio installazione o montaggio) eseguita nel cantiere o nell'edificio a prescindere dall'inquadramento giuridico del rapporto contrattuale (appalto o cessione con prestazione accessoria) e del settore di appartenenza del prestatore e del committente ma che abbia ad oggetto detti immobili (compresi gli impianti ad esso serventi) o le loro pertinenze.

■ L'ATTUALE SISTEMA AGEVOLA I CATTIVI PAGATORI E SI FINANZIA DAI LORO FORNITORI

- Le imprese che non pagano le proprie forniture deducono il costo ai fini Ires (24% di risparmio) ed

Irap (3,9%) oltre l'Iva (22%). Il fornitore che non ha ancora incassato un solo euro è invece chiamato a versare all'Erario il 49,9% di quello che gli spetta ma non ha ancora incassato.

- La recente sentenza della Corte di Giustizia (causa Di Maura C- 246/16) del 23/11/2017 impone di riconsiderare le attuali restrizioni dell'art.26 comma 2 del DPR 633/72 che vietano il recupero dell'Iva fino ad esito infruttuoso risultante dalla chiusura della procedura; per la Corte di Giustizia 10 anni sono indubbiamente troppi.
- Il paradigma, anche nell'interesse erariale, va rovesciato.
- Opportuno agevolare, pertanto, procedure di autogestione che nel B2B, attraverso un meccanismo di note di variazione (per l'Iva) monitorato dal Sistema Di Interscambio Entrate-Sogei, consentano al fornitore di **recuperare immediatamente l'Iva sull'insoluto** obbligando il cessionario all'immediato riversamento pena verifica tributaria mirata; tale soluzione agevolerà il rispetto dei termini di pagamento per evitare dette verifiche tributarie; nel caso di intervenuto fallimento del debitore l'Erario non rimarrà più irrimediabilmente inciso della partita a fine fallimento giacché potrà insinuarsi ex ante (con annessi privilegi) al passivo fallimentare.
- No ad un sistema di **responsabilità solidale negli appalti** che gravi incondizionatamente sul committente incolpevole, per il mancato pagamento di stipendi, tfr e contributi da parte dell'appaltatore o subappaltatore (art. 29 D.Lgs 276/2003); sì ad un sistema che coinvolga invece il committente quando non rispetti termini di pagamento (tracciati) dei corrispettivi dovuti all'appaltatore.

■ FATTURAZIONE ELETTRONICA GENERALIZZATA DAL 2019

- Il nuovo obbligo (formato XML e SDI) non risolverà il problema dell'evasione con consenso; intercetterà solo i comportamenti illeciti di taluni. Comportamenti che il nuovo spesometro in vigore dal 2017 è peraltro già in grado di intercettare.
- Per le realtà meno strutturate, rappresenterà un aggravio di costi amministrativi ed oneri organizzativi particolarmente rilevante.
- No, quindi, ad un'imposizione coercitiva che sanzioni come un evasore totale (90-180% dell'Iva con minimo di € 500 a fattura) chi non rispetta il formato imposto pur avendo versato l'Iva; no ad un impianto normativo che costringa contestualmente il cessionario/committente ad un autofattura denuncia telematica, pena sanzioni altrettanto pesanti (100% con minimo di € 250 a sanzione).
- No ad un impianto che, per sopperire al fatto che il medesimo formato non può essere preteso nelle operazioni da/per l'estero, introduce altre **12 comunicazioni telematiche** (lo spesometro mensile transfrontaliero).
- No ad un fisco che promette precompilazioni (dichiarazioni Iva, redditi ed F24) che con non potrà realizzare in modo attendibile (salva la fantascientifica ipotesi di rottamazione di tutte le norme che prevedono limitazioni nella deduzione/detrazione dei costi, ammortamenti, regimi speciali, ecc) .
- Sì ad un sistema che favorisca, invece, in modo **graduale e progressivo un'adesione spontanea** al sistema della fatturazione elettronica strutturata.
- Sì ad un sistema ben pianificato che renda invece ineludibile una scelta spontanea da parte dei contribuenti magari accompagnata da un sistema premiale (ad esempio recupero immediato dell'Iva sugli insoluti sulle fatture e note di variazione monitorate attraverso il SDI, crediti d'imposta per gli investimenti tecnologici, aumento delle soglie per le compensazioni senza obbligo del visto di conformità, ecc).

■ IMPRESE MINORI E CONTABILITA' IMPRONTATA ALLA CASSA

- No a semplificazioni che complicano, come la riscrittura dell'art. 66 del TUIR introdotta dalla manovra 2017.
- No al divieto di riporto delle perdite da rimanenze iniziali. Introdurre urgentemente la possibilità di riportare le perdite d'esercizio negli anni successivi, così come avviene per le contabilità ordinarie.

- No ad un principio misto cassa competenza aggrappato ad interpretazioni acrobatiche.
- Riscrivere quanto prima la norma ritornando ad un principio di competenza con facoltà di sospensione monitorata dei mancati incassi documentati (ad esempio una lista nel quadro RG di Redditi) che leghi quindi il rispetto di capacità contributiva alla capacità finanziarie effettive di tali soggetti.

■ FLAT TAX O SIMPLE TAXATION ?

- L'eventuale introduzione della Flat Tax non può prescindere dalla presenza di una "no tax area" ed un sistema di deduzioni e detrazioni che possa salvaguardare il principio costituzionale di capacità contributiva, altrimenti si configurerebbe un sistema fiscale iniquo e palesemente incostituzionale.
- Riduzioni nominali di aliquota (o di facciata) se accompagnata da allargamento della base imponibile interesseranno ben poco.
- Sì ad un sistema di calcolo semplice che (ad una o più aliquote poco importa):
 - nel reddito d'impresa e lavoro autonomo, attraverso la deduzione integrale dei costi inerenti, effettivi e documentati, elimini le distanze eccessive fra base imponibile fiscale e reddito effettivo;
 - contrasti l'evasione attraverso il contrasto di interessi.

■ DETRAZIONE IVA (ART. 2 D.L. 50/2017)

- Dopo un lungo silenzio l'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 1/E del 17/01/2018, si è sbilanciata, e **l'ha fatto nel migliore dei modi** al momento possibili, riconoscendo che il "dies a quo" (termine di decorrenza iniziale) per la detrazione dell'Iva sulle fatture passive è legato alla doppia condizione sostanziale (esigibilità) e formale (possesso/ricezione fattura) come sostenuto nella denuncia ANC-Confimi Industria presentata a maggio 2016 alla Commissione UE.
- Pur apprezzando lo sforzo interpretativo dell'Agenzia che ha dimostrato di aver colto perfettamente la drammaticità delle complicazioni di una norma (l'art 2 de D.L. 50/2017) scritta da un legislatore che ha completamente sbagliato il tiro (un'interpretazione letterale-restrittiva non avrebbe comunque soddisfatto gli obiettivi di allineare i flussi DTE e DTR della comunicazione dati fatture), auspichiamo che la politica faccia ora il proprio compito.
- E' opportuno che chiunque vincerà le prossime elezioni metta all'ordine del giorno la riscrittura di una norma che letteralmente (come conferma ora anche l'autorevole interpretazione dell'Agenzia delle Entrate) è in chiara violazione dei principi unionali di neutralità dell'Iva. Ciò anche al fine di evitare future divergenze interpretative (non sarebbe la prima volta).
- In tal caso ANC e Confimi Industria sarebbero quindi ben liete di ritirare una denuncia che si sono viste costrette, loro malgrado, a presentare a salvaguardia di un diritto fondamentale per imprese e professionisti che un'interpretazione letterale della norma avrebbe, invece, drasticamente compromesso.

■ ONERI IMPROPRI

- Soglia visto di conformità. La recente riduzione da € 15.000 a € 5.000 (DL. 50/2017) dell'obbligo di apposizione del visto di conformità per l'effettuazione delle compensazioni determina un aumento spropositato di oneri impropri a carico degli operatori e dei professionisti che li assistono; la soglia non solo va ripristinata ma anche aumentata, a maggior ragione in conseguenza delle novità introdotte dall'ultima manovra che consente all'Agenzia delle Entrate di sospendere fino a 30 giorni l'esecuzione delle deleghe in attesa di verifiche in presenza di compensazioni che presentano profili di rischio (il principio è **condivisibile purché** non sia declinato in un'applicazione generalizzata ed indiscriminata che riporti all'esigenza del visto sine die);
- Indennizzo forfetario costo polizze fideiussorie rimborsi Iva. L'indennizzo recentemente introdotto a chiusura della procedura d'infrazione comunitaria va esteso a tutti i contribuenti e non solo (paradosalmente a quelli "non virtuosi" dell'art. 38-bis comma 4). L'indennizzo **andrebbe esteso** al risarcimento del **costo del visto di conformità** sostitutivo della polizza fideiussoria. Il contribuente, vuoi con polizza, vuoi con il visto, in entrambi i casi deve sostenere degli oneri impropri per esercitare il

proprio diritto al recupero dell'imposta a credito (la discriminazione è iniqua).

- **Costi primo appuntamento con il nuovo spesometro (autunno 2017).** E' costato agli operatori una cifra stimata dagli 800 milioni a 1,2 miliardi di euro (dati raccolti con un sondaggio ANC-Confimi Industria); per gli studi professionali (gran parte dei quali non sono riusciti a ribaltare sull'assistito gli oneri dell'adempimento) ha generato per gli studi 113 milioni di perdita (Sondaggio CNDCEC-FNC).

■ ALTRE OSSERVAZIONI

- Reintrodurre la possibilità di emettere **dichiarazioni d'intento a "tempo"** (troppo complessa per gli operatori la gestione a seguito delle novità in vigore dal 01/03/2017 che peraltro non offrono particolare utilità nemmeno all'Agenzia delle Entrate che comunque non potrà verificare gli eventuali splafonamenti se non dopo la presentazione della dichiarazione annuale Iva entro il 30 aprile dell'anno successivo). (*)
- Riconoscere la possibilità di regolarizzare la **mancata iscrizione al Vies** in presenza di requisiti di affidabilità del contribuente e di effettività dell'operazione in linea con l'orientamento sostanzialista della giurisprudenza comunitaria.
- In ossequio del dettato Costituzionale della "capacità contributiva", **vanno eliminate tutte le tipologie di accertamento induttivo o statistico-matematico**, bisogna ritornare al reddito certo.
- Invio telematico "**nuovo spesometro**" con **cadenza annuale**, come previsto fino al 2016. (*)
- Prevedere un **unico modello di pagamento per tutte le imposte**, tasse, tributi e contributi (Mod. F24) ed eliminare tutti gli altri modelli a partire dal modello F23. (*)
- Abolizione del **modello RLI**, essendo di fatto una comunicazione inutile, nei seguenti casi: risoluzione anticipata (contratti no cedolare secca) il modello F24 contiene già tutti i dati; proroghe di tutti i contratti anche con cedolare secca considerato che la durata è disciplinata sul contratto e quindi fino a che non c'è risoluzione anticipata il contratto è in essere. Presentazione del modello RLI per subentro nei contratti per successione all'atto della presentazione della denuncia di successione.
- **Calendario fiscale versamenti e adempimenti.** Ancorché alcuni interventi correttivi siano stati recentemente introdotti è opportuna una revisione complessiva del calendario fiscale per una migliore razionalizzazione delle scadenze (reintrodurre, ad esempio, la facoltà di inviare la dichiarazione annuale in concomitanza alla presentazione della dichiarazione dei Redditi).
- Le **comunicazioni di anomalia** da studi di settore e incongruenze da spesometro o liquidazioni IVA inviate a mezzo PEC al contribuente (lettere di compliance), devono contenere già le indicazioni delle anomalie riscontrate e non rimandare alla consultazione del cassetto fiscale. (*)
- **Antiriciclaggio:** eliminazioni di tutte le sanzioni formali (vedi assegni trasferibili con unica girata) a seguito di comportamenti che di fatto non si configurano in reato.

LAVORO

- Introdurre nuove politiche di lavoro, quali gli incentivi per l'assunzione dei giovani, ma anche di coloro che hanno perso il lavoro.
- **Ripristino agevolazioni contributive previste dall'art. 8 c.9 L. 407/1990:** l'esonero triennale contributivo di cui all'art. 12 della Legge di Stabilità 2014, è stato concesso per le assunzioni decorrenti da 1 gennaio 2015 e stipulate entro il 31 dicembre 2015. Contestualmente si sopprimevano i benefici contributivi previsti dall'art. 8, comma 9, della Legge n. 407/1990 definitivamente. Quest'ultima norma, utilizzata per circa 25 anni, non è più operativa dall'1/1/2015 nonostante abbia consentito a migliaia di lavoratori, disoccupati da oltre 2 anni, di avere una corsia preferenziale nelle assunzioni per l'esonero contributivo totale – INPS ed INAIL – concesso alle aziende artigiane e del Mezzogiorno di durata pari a tre anni (50% per le restanti aziende), tra l'altro, senza limite d'importo. Le norme prodotte dal Legislatore negli anni seguenti per incentivare l'occupazione, fino ad arrivare a quelle che sono entrate in vigore nel 2018, risultano essere notevolmente peggiorative rispetto a quella abrogata, vuoi per la loro ridotta durata, vuoi per i limiti economici imposti alle agevolazioni. E' anche evidente

che l'esistenza di una normativa sempre vigente, non introdotta dalla legge di Stabilità dell'anno, tra l'altro con regole sempre diverse e non predeterminate, consenta alle imprese di programmare con la dovuta obiettività le modalità con cui sopperire alle proprie esigenze di organico.

- **Favorire la stabilizzazione dei rapporti.** Opportune misure strutturali che, in generale, facilitino la progressiva stabilizzazione del rapporto e quindi dei contratti che dovrebbero essere trasformati da determinato a indeterminato. Tutto ciò per favorire anche il superamento del precariato.
- **Banca dati neodiplomati Ministero dell'Istruzione:** le nuove modalità di ricerca del lavoro e di orientamento formativo post-diploma si avvalgono sempre più delle nuove tecnologie, in particolare di internet. La conferma arriva dall'ultimo incremento della banca dati 'AlmaDiploma', a cui in poco più di un mese hanno aderito oltre 41mila neo diplomati. Attraverso i singoli profili messi on line dal consorzio di scuole, tanti giovani si 'raccontano' mettendo in evidenza tutto il loro percorso scolastico e le loro aspirazioni lavorative. Tuttavia l'iniziativa, lodevole nel suo intento, appare poco sviluppata non potendo ancora estendersi al bacino di utenza scolastica a livello nazionale (attualmente 374 istituti secondari di dieci Regioni). Sarebbe, dunque, necessario obbligare tutti gli Istituti a far confluire i dati dei neo diplomati in un database che possa permettere un monitoraggio capillare a livello nazionale e che possa valorizzare l'esperienza degli studenti acquisita nei progetti di alternanza scuola-lavoro per facilitare la selezione da parte delle aziende.
- **Soppressione INAIL – Accorpamento INPS:** la strada che porta verso una nuova governance di INPS e di INAIL appare non (più) rinviabile. Semplificazione, riorganizzazione, maggiore efficienza, rinnovati livelli di responsabilità sono le parole chiave necessarie per apportare modifiche all'ordinamento e alla struttura organizzativa dell'INPS e dell'INAIL. Delegare all'Inps la maggior parte delle funzioni che fanno capo all'Inail, in considerazione del fatto che l'accorpamento comporterà sicuramente un iter amministrativo più snello – evitando duplicazioni di adempimenti in capo alle aziende e agli intermediari - potrebbe di sicuro essere un punto di partenza.

C O S A C H I E D I A M O

■ MISURE CHE, SE PROPRIO NON POSSONO AGEVOLARE, QUANTOMENO NON SIANO DI OSTACOLO ALL'IMPRENDITORIA "INDIGENA"

- Se l'Italia ha retto ad una crisi epocale è merito del grande cuore degli imprenditori e dei professionisti "indigeni".
- Si tratta di operatori abbandonati a loro stessi a capo di aziende prevalentemente a carattere familiare, che non chiedono particolari aiuti allo Stato se non quello di non essere ostacolati dal proprio Paese.
- Bisogna una volta per tutte prendere coscienza che l'Italia è fatta da questo tessuto. Non esistono ora altri modelli vincenti.
- I capitali esteri (soprattutto quelli della finanza) vengono e vanno; l'imprenditore locale, invece, è radicato nel territorio creando opportunità di lavoro e la politica fiscale dovrebbe quantomeno cominciare a non osteggiare questo aspetto.

■ RICONOSCIMENTO DEL RUOLO SOCIALE DELLE PROFESSIONI ORDINISTICHE

- Riconoscimento pubblico del ruolo sociale delle professioni ordinistiche e di sussidiarietà dello Stato anche dal punto di vista economico. Eliminazione delle sanzioni dirette o previsione dell'assicurabilità delle stesse.
- Previsione dell'interruzione dei termini per pagamenti e dichiarativi del professionista e dei suoi clienti in caso di malattia o infortunio grave (Legge 81/2017 Jobs act lavoro autonomo insufficiente).
- Modifica norma Jobs Act sulla soglia di deducibilità delle spese di formazione per gli studi associati (almeno €. 10.000,00 per singolo associato e non per singola posizione Iva).
- Eliminazione delle sanzioni agli intermediari per la tardiva trasmissione di modelli dichiarativi già san-

ati con il ravvedimento operoso da parte del contribuente (nessun danno erariale e dichiarazione già sanata).

- Rivedere il sistema sanzionatorio circa il visto di conformità del modello 730 (sanzione, interessi e maggiore imposta).
- Prevedere che i professionisti con delega dei contribuenti possano accedere direttamente a tutti i dati in possesso dell'anagrafe tributaria. (*)
- Prevedere anche per i Commercialisti la possibilità di esercitare l'assistenza in sede conciliativa e certificativa in materia di lavoro, così come l'abilitazione alla trasmissione on-line delle dimissioni per conto dei lavoratori dipendenti. (*)
- Prima di emanare norme in ambito fiscale o di lavoro, esaminare anche con i professionisti l'impatto che queste norme possono avere con la loro entrata in vigore. E' determinante un confronto preventivo che profitti dell'esperienza di chi giornalmente si occupa di adempimenti fiscali per evitare possibili situazioni dannose al sistema economico del Paese. Prevedere quindi più tavoli tecnici permanenti alla presenza anche delle associazioni dei professionisti ordinistici. (*)
- Eliminazione della doppia tassazione Casse Previdenza Private: In Italia le Casse di Previdenza istituite con il Decreto legislativo 509/1994, uniche in Europa, sono ancora sottoposte ad un regime fiscale di doppia tassazione che colpisce prima nella fase di accumulo (tassazione dei redditi patrimoniali), incidendo sulle Casse professionali e, successivamente, sui pensionati al momento dell'erogazione della pensione, con la tassazione delle prestazioni previdenziali erogate. Chiediamo al legislatore di equiparare il regime fiscale delle Casse di Previdenza a quello applicato al sistema della previdenza obbligatoria gestita dagli Enti Pubblici, così da attenuare il carico fiscale che va a gravare sugli attuali e futuri pensionati. In alternativa, chiediamo che la tassazione sugli investimenti finanziari venga ridotta sensibilmente rispetto all'attuale 26%. È impensabile, oltre che immorale, tassare gli investimenti di un Ente Previdenziale alla stessa stregua di un soggetto speculatore di borsa.
- Per i professionisti iscritti ad albi o collegi prevedere l'assoggettamento alla ritenuta d'acconto con le medesime modalità degli agenti e rappresentanti di commercio.
- E' assolutamente indispensabile e non più procrastinabile, soprattutto dopo l'entrata in vigore della Legge 4/2013, l'emanazione di una norma chiara ed univoca tesa alla regolamentazione dei servizi professionali inerenti al settore fiscale, con il primario obiettivo di tutelare il cittadino. In un settore così complesso, delicato e strategico per il nostro Paese come quello fiscale, è inaccettabile che non sia chiaramente delineato "chi può fare, cosa", demandando la materia solo a quelle categorie professionali che rispettino uno specifico percorso formativo, abilitativo, deontologico, disciplinare ed i richiami della Costituzione e del Codice Civile in tale ambito. Naturalmente quanto sopra nel caso di affidamento dell'assistenza fiscale a terzi, restando ferma la possibilità di adempiere direttamente da parte del contribuente, anche attraverso associazioni datoriali e sindacali od organismi di diretta emanazione delle stesse.

() Le proposte contrassegnate con questo simbolo sono a costo zero per il bilancio dello Stato.*